Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **350.**

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, recante approvazione dei modelli di bilancio per le imprese editrici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, concernente approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della predetta legge;

Ritenuta la necessità di procedere alla correzione della voce 3) « Partecipazioni in aziende consolidate » dello stato patrimoniale del bilancio consolidato di gruppo di cui al modello allegato *D* al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, così compilata per un evidente errore di redazione, in « Partecipazioni in aziende non consolidate »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

La voce 3) delle attività dello stato patrimoniale figurante nel modello di bilancio consolidato di gruppo di cui all'allegato *D* del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, recante approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, deve essere corretta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, in « Partecipazioni in aziende non consolidate ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1982.

Revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi svolgenti attività aerea commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente la istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, con il quale è stata determinata la misura della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale, in considerazione del volume del traffico e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;

Sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 20 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 300.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1982

PERTINI

BALZAMO — FORMICA —
ANDREATTA — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1983
Registro n. 8 *Trasporti, foglio n.* 11

(4364)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma dello stesso articolo;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali ed enti pubblici per l'utilizzazione di personale temporaneo al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali, manifestatesi nei settori della giustizia e della ricerca, nei servizi operativi della C.R.I. per la collettività e per adempiere ad impegni internazionali;

Viste le richieste del Ministero di grazia e giustizia per l'assunzione in via temporanea di dieci vigilatrici penitenziarie da destinare alla sezione femminile del carcere minorile « Beccaria », di Milano, al fine di sopperire alle essenziali esigenze di servizio, nonché per il richiamo in temporaneo servizio, fino al 31 dicembre 1983, di un generale dei carabinieri, al fine di garantire continuità al coordinamento dei servizi di sorveglianza esterna degli istituti penitenziari;

Vista la nota n. 305/S.G., del 18 maggio 1983, del Consiglio di Stato, con la quale si richiede, tra l'altro, l'assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia presso il Consiglio stesso;

Vista la richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 22 giugno 1983, per l'assunzione, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di diciotto unità di personale tecnico altamente specializzato, per la gestione del Piano spaziale nazionale, già approvato dal CIPE;

Vista la richiesta formulata dalla Croce rossa italiana con nota n. 22345 del 18 maggio 1983, per l'assunzione temporanea, per ciascuno dei restanti trimestri dell'anno in corso, di duecento elementi da utilizzare esclusivamente in servizi operativi per la collettività;

Vista la nota n. 215, in data 1° luglio 1983, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con la quale viene richiesto di poter procedere all'assunzione a contratto, ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 966, delle unità necessarie per avviare concretamente il programma di assistenza tecnica concordato con le autorità della Malesia;

Vista la richiesta del 13 giugno 1983, con la quale il Ministero dell'interno chiede, tra l'altro, di poter provvedere al richiamo in servizio temporaneo di otto ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i servizi tecnici dell'Amministrazione;

Ritenuto che sussiste, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere alle assunzioni richieste, limitando, peraltro, il contingente della C.R.I. a cinquanta unità;

Sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia, fermo restando quanto già disposto con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 giugno 1983, può procedere all'assunzione in via temporanea di un ulteriore contingente di dieci vigilatrici penitenziarie, da destinare alla sezione femminile del carcere minorile « Beccaria » di Milano.

Art. 2.

Il Ministero della difesa può provvedere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, al richiamo in temporaneo servizio fino al 31 dicembre 1983, di un generale di brigata dei carabinieri al fine di garantire continuità al coordinamento dei servizi di sorveglianza esterna degli istituti penitenziari.

Art. 3.

Per sopperire ad imprescindibili esigenze di servizio ed alle carenze organiche, può procedersi ad assunzioni in via temporanea, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1983, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di dieci unità di personale da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia presso il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle ricerche può procedere alla assunzione con contratto, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di diciotto unità di personale tecnico altamente specializzato, per la gestione del Piano spaziale nazionale, già approvato dal CIPE.

Art. 5.

La Croce rossa italiana può procedere all'assunzione temporanea, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di non oltre cinquanta unità per ciascuno dei due restanti trimestri dell'anno 1983, per le quali è stato espresso il prescritto assenso da parte del Ministero del tesoro. Tale personale sarà adibito ai servizi di pronto soccorso e di trasporto infermi, trasfusionale, di preparazione del personale infermieristico e gestione di centri di educazione motoria.

Art. 6.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) può procedere alla assunzione a contratto, ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 966, di dieci unità, per avviare concretamente il programma di assistenza tecnica concordato con le autorità della Malaysian Highway Authority.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno, per garantire i servizi tecnici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, può provvedere al richiamo in servizio temporaneo, ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di otto ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Presidente: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1983
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 321

(4419)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1806/83 del Consiglio, del 28 giugno 1983, che fissa per la campagna 1983-84 la percentuale massima dell'aiuto all'apicoltura che può essere destinata all'acquisto di zucchero alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1807/83 del Consiglio, del 28 giugno 1983, relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1983 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1808/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP.

Decisione n. 1809/83/CECA della commissione, del 29 giugno 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Pubblicati nel n. L 177 *del* 1° *luglio* 1983.

(169/C)

Regolamento (CEE) n. 1810/83 della commissione, del 30 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 179 *del* 4 *luglio* 1983.

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 1811/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1812/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1813/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1814/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1815/83 della commissione, del 30 giugno 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1816/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1817/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1818/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 178 *del* 2 *luglio* 1983.

(171/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1819/83 del Consiglio, del 28 giugno 1983, che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione.

Regolamento (CEE) n. 1820/83 del Consiglio, del 28 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno.

Regolamento (CEE) n. 1821/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1456/82 e che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, l'importo dell'aiuto per il frumento duro.

Regolamento (CEE) n. 1822/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1823/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1824/83 della commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1825/83 della commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 1826/83/CECA della commissione, del 1° luglio 1983, che modifica la decisione n. 3483/82/CECA relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici.

Regolamento (CEE) n. 1827/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1828/83 della commissione, del 30 giugno 1983, relativo alla forma ed alle modalità di rilascio e di controllo delle autorizzazioni preliminari nel quadro del regime economico di perfezionamento passivo per prodotti tessili d'abbigliamento.

Regolamento (CEE) n. 1829/83 della commissione, del 4 luglio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1830/83 della commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1831/83 della commissione, del 4 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1800/83 della commissione, del 28 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari (« Gazzetta Ufficiale » n. L 176 del 1° luglio 1983).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1813/83 della commissione, del 1° luglio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (« Gazzetta Ufficiale » n. L 178 del 2 luglio 1983).

Pubblicati nel n. L 180 *del* 5 *luglio* 1983.

(172/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 125083 del 19 luglio 1983 praticabili dal 25 luglio 1983 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura .	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ .	L./kg	317
Olio combustibile BTZ .	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4424)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Provvedimenti concernenti la limitazione di funzioni consolari

Con decreti ministeriali 29 giugno 1983:

il sig. Roberto Simoni, console onorario in Miami, con circoscrizione in diciassette contee dello Stato della Florida: Broward, Charlotte, Collier, Dade, De Soto, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Indian River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach, Saint Lucie e Sarasota, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo e rilascio di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale di New Orleans;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

il sig. Guido Lucarelli, vice console onorario in Trenton (New Jersey), con circoscrizione sulla parte occidentale dello Stato del New Jersey, contee di: Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean, Salem, Somerset, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, eccettuato il rilascio dei certificati di cittadinanza;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4267)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Seisa di Aviano (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saces, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo (Modena) e Maranello (Modena), è prolungata al 15 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Insit industria S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Montà d'Alba, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 16 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Cipa - Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cipa Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone, e prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi, in liquidazione, di Bologna, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi, in liquidazione, di Bologna, è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure (Alessandria), uffici di Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure (Alessandria), uffici di Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Mario e Vincenzo Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia di Frosinone, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilma - Industria lavorazione antiacidi, con sede e stabilimento a Schio (Vicenza), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.B. macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.B. macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.B. macchine S.r.l., in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omisud, con sede in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omisud, con sede in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è prolungata al 19 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe di Blera (Viterbo), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pressindustria, con sede in Biassono (Milano), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ennerev S.p.a. di Venezia, stabilimento di Valpago del Montello (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1982 al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale i lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ennerev S.p.a. di Venezia, stabilimento di Valpago del Montello (Treviso), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oscam, con sede e stabilimento a Solaro (Milano), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Nardi aeronautiche, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roberts Italia, con sede e stabilimento in Albano Sant'Alessandro (Bergamo), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Sciolari A. di Roma, è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Manini, con sede in Santa Maria degli Angeli - Assisi (Perugia), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Manini, con sede in Santa Maria degli Angeli - Assisi (Perugia), è prolungata al 29 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia L., Lecco, Genova ed Anzio, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia L., Lecco, Genova ed Anzio, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Mamma Francesca di Paliano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Mamma Francesca di Paliano (Frosinone), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Mamma Francesca di Paliano (Frosinone), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Operplast di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede legale in Milano e stabilimento in Vidalengo (Bergamo), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fay italiana, con sede e stabilimento in Marcon (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fay italiana, con sede e stabilimento in Marcon (Venezia), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet arch. E. Monti cantieri, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Semir Savelli editore Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con sede legale in Avellino e con stabilimento in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pab - Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pab - Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pav.Et, con sede in Bari, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pav.Et, con sede in Bari, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pav.Et, con sede in Bari, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clarabella, con sede in Milano e stabilimento in Pozzolungo (Brescia), è prolungata al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, con sede legale e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, con sede legale e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ormeco, con sede in Bresso (Milano) e mense aziendali in Varedo (Milano) e Ceriano Laghetto (Milano), presso la Snia-Fibre di Varedo e presso la Tecnopolimeri di Ceriano Laghetto (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ormeco, con sede in Bresso (Milano) e mense aziendali in Varedo (Milano) e Ceriano Laghetto (Milano), presso la Snia-Fibre di Varedo e presso la Tecnopolimeri di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 28 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ormeco, con sede in Bresso (Milano) e mense aziendali in Varedo (Milano) e Ceriano Laghetto (Milano), presso la Snia-Fibre di Varedo e presso la Tecnopolimeri di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cerit - Ceramiche italiane di Roma, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4320-4321)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Garibaldi, in Genova, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 il rag. Giovanni Tedeschi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Garibaldi, in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente provvedimento, in sostituzione del dott. Domenico Lucchese, il quale ha rinunciato all'incarico.

(4142)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 15 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1536,800	1536,800	1536,95	1536,800	1536,75	1529,65	1536,700	1536,800	1536,800	—
Marco germanico	591,640	591,640	591,75	591,640	591,65	591,74	591,600	591,640	591,640	—
Franco francese	196,600	196,600	196,50	196,600	196,78	196,64	196,660	196,600	196,600	—
Fiorino olandese	529,470	529,470	529,50	529,470	529,55	529 —	529,250	529,470	529,470	—
Franco belga	29,552	29,552	29,57	29,552	29,57	29,53	29,555	29,552	29,552	—
Lira sterlina	2332,600	2332,600	2339,50	2332,600	2337 —	2338,50	2333,500	2332,600	2332,600	—
Lira irlandese	1867,500	1867,500	1868 —	1867,500	1870,50	1868,50	1868,500	1867,500	1867,500	—
Corona danese	165,040	165,040	165,05	165,040	165,03	164,95	165,050	165,040	165,040	—
E.C.U.	1345,150	1345,150	—	1345,150	1345,62	1345,50	1345,150	1345,150	1345,150	—
Dollaro canadese	1244,900	1244,900	1243 —	1244,900	1245,60	1240,10	1244,500	1244,900	1244,900	—
Yen giapponese	6,372	6,372	6,38	6,372	6,375	6,36	6,372	6,372	6,372	—
Franco svizzero	722,460	722,460	742,93	722,460	723,10	722,34	722,580	722,460	722,460	—
Scellino austriaco	84,087	84,087	84,15	84,087	84,14	84 —	84,090	84,087	84,087	—
Corona norvegese	209,560	209,560	209,50	209,560	209,50	209,35	209,600	209,560	209,560	—
Corona svedese	199,390	199,390	199,35	199,390	199,40	198,97	199,420	199,390	199,390	—
FIM	274,260	274,260	274,50	274,260	274,40	274 —	274,400	274,260	274,260	—
Escudo portoghese	12,880	12,880	12,90	12,880	12,97	12,85	13 —	12,880	12,880	—
Peseta spagnola	10,313	10,313	10,32	10,313	10,313	10,33	10,318	10,313	10,313	—

Media dei titoli del 15 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	89,800
» 6 % » » 1970-85	85 —
» 6 % » » 1971-86	82,800
» 6 % » » 1972-87	80,300
» 9 % » » 1975-90	76,600
» 9 % » » 1976-91	76,400
» 10 % » » 1977-92	79,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,800
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	100,350
» » » » 1-11-1981/83	100,300
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	99,950
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100,400
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	99,650
» » » » 1- 9-1982/84	99,650
» » » » 1-10-1982/84	99,600
» » » » 1-11-1982/84	99,550
» » » » 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,900
» » » » 1-11-1982/86	99,850
» » » » 1-12-1982/86	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	98,900
» » » 12 % 1- 1-1984	98,200
» » » 12 % 1- 4-1984	96,450
» » » 18 % 1- 4-1984	100,300
» » » 12 % 1-10-1984	93,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1536,750
Marco germanico	591,620
Franco francese	196,630
Fiorino olandese	529,360
Franco belga	29,553
Lira sterlina	2333,050
Lira irlandese	1868 —
Corona danese	165,045
E.C.U.	1345,150
Dollaro canadese	1244,700
Yen giapponese	6,372
Franco svizzero	722,520
Scellino austriaco	84,088
Corona norvegese	209,580
Corona svedese	199,405
FIM	274,330
Escudo portoghese	12,940
Peseta spagnola	10,315

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 18 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1533,800	1533,800	—	1533,800	—	—	1533,700	1533,800	1533,800	1533,80
Marco germanico .	591,660	591,660	—	591,660	—	—	591,660	591,660	591,660	591,65
Franco francese	196,620	196,620	—	196,620	—	—	196,650	196,620	196,620	196,62
Fiorino olandese .	529,030	529,030	—	529,030	—	—	529,180	529,030	529,030	529,03
Franco belga .	29,553	29,553	—	29,553	—	—	29,552	29,553	29,553	29,55
Lira sterlina	2337,200	2337,200	—	2337,200	—	—	2337,100	2337,200	2337,200	2337,20
Lira irlandese	1870,300	1870,300	—	1870,300	—	—	1869 —	1870,300	1870,300	—
Corona danese	165,040	165,040	—	165,040	—	—	164,950	165,040	165,040	165,04
E.C.U. .	1345,480	1345,480	—	1345,480	—	—	1345,480	1345,480	1345,480	1345,48
Dollaro canadese	1243,800	1243,800	—	1243,800	—	—	1243,700	1243,800	1243,800	1243,80
Yen giapponese .	6,376	6,376	—	6,376	—	—	6,376	6,376	6,376	6,37
Franco svizzero .	723,200	723,200	—	723,200	—	—	723,050	723,200	723,200	723,20
Scellino austriaco .	84,171	84,171	—	84,171	—	—	84,189	84,171	84,171	84,17
Corona norvegese .	209,100	209,100	—	209,100	—	—	209,060	209,100	209,100	209,10
Corona svedese .	199,280	199,280	—	199,280	—	—	199,250	199,280	199,280	199,28
FIM	274,410	274,410	—	274,410	—	—	274,255	274,410	274,410	—
Escudo portoghese .	12,860	12,860	—	12,860	—	—	12,850	12,860	12,860	12,86
Peseta spagnola .	10,329	10,329	—	10,329	—	—	10,328	10,329	10,329	10,32

Media dei titoli del 18 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43,10
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	89,90
» 6 % » » 1970-85 .	85 —
» 6 % » » 1971-86 .	82,80
» 6 % » » 1972-87 .	80,30
» 9 % » » 1975-90 . .	76,60
» 9 % » » 1976-91 . .	76,40
» 10 % » » 1977-92 .	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,70
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,90
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,800
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,50
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,05
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,10
» » » » 1-10-1981/83 .	100,30
» » » » 1-11-1981/83 .	100,40
» » » » 1-12-1981/83 .	100,70
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,95
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,40
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,25
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,90
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,90
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100,40
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,65
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,60
» » » » 1-10-1982/84 .	99,65
» » » » 1-11-1982/84 .	99,850
» » » » 1-12-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,90
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,90
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,80
» » » » 1-10-1982/86 .	99,85
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 . .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	98,900
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,200
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,400
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1533,750
Marco germanico	591,660
Franco francese	196,635
Fiorino olandese	529,105
Franco belga .	29,552
Lira sterlina .	2337,150
Lira irlandese	1869,650
Corona danese .	164,995
E.C.U.	1345,480
Dollaro canadese .	1243,750
Yen giapponese	6,376
Franco svizzero .	723,125
Scellino austriaco .	84,180
Corona norvegese .	209,080
Corona svedese .	199,265
FIM	274,305
Escudo portoghese	12,855
Peseta spagnola	10,328

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982 . .		58.361.296.617		
Gestione di bilancio	Entrate finali	53.966.400.730.235		
	Spese finali		70.367.054.596.671	— 16.400.653.866.436
	Rimborso di prestiti . .		6.711.556.951.620	
	Accensione di prestiti . .	29.854.714.730.263		
	TOTALE . . .	83.821.115.460.498	77.078.611.548.291	+ 6.742.503.912.207
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . . .	551.897.744.227.589	541.755.425.846.091	+ 10.142.318.381.498
	Crediti di tesoreria . . .	205.405.894.098.421	222.298.859.367.174	— 16.892.965.268.753
	TOTALE . . .	757.303.638.326.010	764.054.285.213.265	— 6.750.646.887.255
TOTALE COMPLESSIVO . .		841.183.115.083.125	841.132.896.761.556	
Fondo di cassa al 31 maggio 1983 . . .			50.218.321.569	— 8.142.975.048
TOTALE A PAREGGIO . . .		841.183.115.083.125	841.183.115.083.125	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 31 maggio 1983	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	58.361.296.617	50.218.321.569	— 8.142.975.048
Crediti di tesoreria	104.689.282.970.251	121.582.248.239.004	+ 16.892.965.268.753
TOTALE .	104.747.644.266.868	121.632.466.560.573	+ 16.884.822.293.705
Debiti di tesoreria . .	281.442.977.082.249	291.585.295.463.747	— 10.142.318.381.498
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.695.332.815.381	— 169.952.828.903.174	+ 6.742.503.912.207

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1983: 913.526 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	45.463.537.848.377				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	8.496.928.259.750				
ENTRATE CORRENTI .	53.960.466.108.127	TITOLO I — Spese correnti .	60.527 450.606.495	Risparmio pubblico .	— 6.566 984 498 368
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	5.934.622.108	TITOLO II — Spese in conto capitale	9.839 603.990.176		
ENTRATE FINALI .	53.966.400.730.235	**SPESE FINALI** .	70.367.054.596.671	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 16 400 653 866 436
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	6.711.556.951.620		
ENTRATE FINALI .	53.966.400.730.235	**SPESE COMPLESSIVE** .	77.078.611.548.291	Ricorso al mercato . . .	— 23 112 210 818 056
TITOLO IV — Accensione di prestiti	29.854.714.730.263				
ENTRATE COMPLESSIVE .	83.821.115.460.498	**SPESE COMPLESSIVE**	77.078.611.548.291	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 6 742.503 912.207

(4361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione e due legati

Con decreto del prefetto di Bologna 28 aprile 1983, n. A/579 Div. 1ª, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal dott. Fiorillo Famiglietti la donazione di ottocento volumi di argomento dantesco, per un valore complessivo di L. 8.000.000, da destinare alla biblioteca di discipline umanistiche delle facoltà di lettere e filosofia e di magistero della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 11 febbraio 1983, il prof. Carlo Rizzoli, legale rappresentante dell'Università di Bologna, è autorizzato ad accettare, per conto della stessa Università, il legato disposto dal comm. A. E. Stefanelli, consistente nella somma di lire 500 milioni il cui reddito annuale sarà destinato all'erogazione di borse di studio, intitolate ad Ugo ed Evaristo Stefanelli, a favore di neo laureati dell'Ateneo bolognese, che abbiano compiuto studi e ricerche in campo oncologico e geriatrico.

Con decreto del prefetto di Bologna 14 aprile 1983, l'Università degli studi di Bologna è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Pia Comini ved. De Vecchi, costituito dalla somma di L. 60.000.000 destinati all'istituzione di una o più borse di studio intitolate al sig. Gino De Vecchi, a favore di studenti bisognosi che frequentino la facoltà di agraria.

(3963-4102)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 10 maggio 1983, n. 351 1° Sett., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Analitical Antibodies S.r.l., in Segrate (Milano), la donazione di una centrifuga refrigerata a 220 posti del valore di L. 11.000.000, da destinare a favore della cattedra di endocrinologia per ricerca e messa a punto di altre metodiche per la produzione di antisieri.

Con decreto del prefetto di Modena 10 maggio 1983, n. 352 1° Sett., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Biorad Laboratories S.r.l. di Segrate (Milano), la donazione di un arredamento banchi e armadi di un laboratorio di servizio di endocrinologia, per un valore di L. 7.000.000.

(4103)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « I.C.R. S.p.a. Istituto certificazione aziendale », in Busto Arsizio (Varese), alla società « I.C.R. S.r.l. - Istituto di certificazione aziendale », in Busto Arsizio (Varese).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Revisori italiani associati di Giovanni Pasini, Vincenzo Marasco & Co. S.a.s. - Società di revisione », in Milano, alla società « RIA - Società nazionale di certificazione S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione alla società « Revisori associati - Società fiduciaria di revisione S.r.l. », in Milano, già concessa alla società « Revisori associati - Società fiduciaria di revisione S.p.a. », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria generale di revisione S.p.a. », in Torino, alla società « Fiduciaria generale di revisione S.r.l. », in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « So.Fi.Ve - Società fiduciaria veneta di controllo e revisioni aziendali S.r.l. » alla società « S.P.R. - Società partecipazioni rappresentate S.r.l. », in Monteviale (Vicenza), all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 giugno 1983, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Intertrust S.p.a. », in Trieste, alla medesima con sede in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società « Capital Investement Trust - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Brescia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3961-4148)

BANCA D'ITALIA

Approvazione del modello dei certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare

IL GOVERNATORE

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77, che istituisce e disciplina i fondi comuni di investimento mobiliare;

Attesa la necessità di approvare il modello dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi stessi;

Attesa l'opportunità di non discostarsi nella fissazione delle loro dimensioni da quelle stabilite per i titoli emessi dalle società;

Dispone:

I certificati nominativi rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare gestiti dalle società autorizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, devono essere conformi al modello allegato, che è parte integrante del presente provvedimento. Nei certificati al portatore, recanti tale indicazione anche nelle cedole e una diversa serie numerica, sarà soppresso, nel *recto* del mantello, il riferimento all'intestazione e, nel verso, lo spazio riservato alle girate. I certificati dei fondi ad accumulazione non recheranno il foglio delle cedole.

Le dimensioni dei certificati devono essere le seguenti:

in totale: altezza cm 33; larghezza cm 54,4;
mantello: altezza cm 33; larghezza cm 27,2;
cedola: altezza cm 5,5; larghezza cm 8,2;
spazio girate in totale: altezza cm 15,5; larghezza cm 27,2.

La firma della società di gestione sarà apposta da un amministratore e potrà essere riprodotta meccanicamente purché l'originale sia depositato presso la cancelleria del tribunale dove la società medesima è iscritta.

La Banca d'Italia potrà autorizzare la società di gestione ad omettere la riproduzione di parti del regolamento.

Roma, addì 8 luglio 1983

Il governatore: CIAMPI

SPAZIO PER LA LETTURA MAGNETICA

FONDO RQBIYXE

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE ITALIANO

ISTITUITO CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL..................
DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

CODICE DEL TIPO DI TITOLO

PMGSWX s.p.a.
MILANO

Società di gestione autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77 dal Ministro del Tesoro e iscritta all'Albo della Banca d'Italia e nel Registro della Cancelleria del Tribunale di.................. (n. ....)

CERTIFICATO NOMINATIVO

N. 0000000

Intestato a ____________________

RAPPRESENTATIVO DI
N. [| | |]
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LA SOCIETÀ DI GESTIONE   LA BANCA DEPOSITARIA

Data: ______________

REGOLAMENTO
APPROVATO DALLA BANCA D'ITALIA IL ______________

Art. 1-................................
Art. 2-
Art. 3-
Art. 4-
Art. 5-
Art. 6-................................
Art. -
Art. -
Art. -
Art. -

SPAZIO PER LA LETTURA MAGNETICA

ANNOTAZIONI E MODIFICHE

FONDO RQBIYXE
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE ITALIANO
CERTIFICATO NOMINATIVO
N. 0000000
CEDOLA N. 2
LA SOCIETÀ DI GESTIONE

FONDO RQBIYXE
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE ITALIANO
CERTIFICATO NOMINATIVO
N. 0000000
CEDOLA N. 1
LA SOCIETÀ DI GESTIONE

BANCA

PROVVISORIA **Situazione al**

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			2.521.566.272.514	
II - In deposito all'estero »			24.956.047.284.100	27.477.613.556.614
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				10.085.491.142.435
CASSA »				1.076.388.772.772
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		232.969.975.205		
- ammassi »		1.680.141.162.386	1.913.111.137.591	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		1.972.973.414.212		
- a scadenza fissa »		149.969.070.000		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		1.892.712.195.075	4.015.654.679.287	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				5.928.765.816.878
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			11.745.639.078.496	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		383.383.056		
- corrispondenti in conto corrente »		351.863.994.037		
- depositi vincolati »		1.174.201.787.302		
- diverse »		11.501.525.991	1.537.950.690.386	13.283.589.768.882
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.660.147.788.852
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			13.664.317.688.044	
II - Conti speciali »			2.340.372.582.157	16.004.690.270.201
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				27.676.330.396.635
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				576.325.033.079
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		32.188.860.515.863		
- per investimento delle riserve statutarie »		355.247.144.686		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		942.045.742.553	33.486.153.403.102	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		277.342.744.241	288.259.628.843	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.867.312.823			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	84.206.294.213	86.073.607.036		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.969.540.096			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	6.301.685.454	8.271.225.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	40.504.716.932			
b) per nvestimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	73.092.754.679	113.597.471.611	207.942.304.197	33.982.355.336.142
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			39.710.122.717	39.710.122.718
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			31.838.141.903	
II - Impianti »			90.778.928.229	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	122.924.265.220
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		23.089.998.620		
- in allestimento »		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi L.			244.096.198.629	
IV - Altre »			1.217.114.779.209	1.494.409.215.731
RATEI L.				12.857.216.739
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				719.760.205.175
CONTI D'ORDINE L.				148.661.518.908.073
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		7.111.977.118.682		
- altri »		290.532.410.363.566	297.644.387.482.248	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.		—		
- esteri »		672.438.754.321	672.438.754.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			996.121.955.225	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			1.000.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			318.556.392.572	304.120.504.584.366
TOTALE... L.				452.782.023.492.439

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(4362)

D'ITALIA

31 maggio 1983 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce		Parziale		Totale
CIRCOLAZIONE			L.	31.943.924.849.000
VAGLIA CAMBIARI			»	257.043.716.923
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.	—		
II - Altri	»	1.525.198.275		1.525.198.275
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L.	342.076.171.884
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	15.055.461.349
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386			»	—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	50.849.109.865.322		
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	159.219.814		
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	41.929.153.422		
IV - Società costituende	»	60.021.111.279		
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»	2.308.505.456.722		
VI - Altri	»	46.522.475.460		53.306.247.282.019
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L.	355.138.997.335
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	1.985.233.584.822
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.	1.156.140.598		
II - Conti dell'estero in lire	»	114.662.836.032		115.818.976.630
DEBITI IN ECU (FECoM)			L.	11.745.638.931.287
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			»	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	537.316.133.988
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	33.801.658.734.981		
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III - Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV - Fondo oscillazione cambi	»	1.210.000.000.000		
V - Fondo oscillazione titoli	»	2.031.481.643.707		
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»	2.153.185.000.000		
VII - Fondi assicurazione danni	»	324.691.685.925		
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»	555.148.236.982		
IX - Fondo rinnovamento impianti	»	46.250.000.000		
X - Fondi imposte	»	869.470.249.241		
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.816.200.000.000		
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	407.722.344		
XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982, n. 297	»	320.239.849		44.244.527.967.508
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			L.	28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			»	72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			»	8.667.942.539
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.	5.516.907.961		
II - Altre	»	2.265.998.807.243		2.271.515.715.204
RATEI			L.	76.311.620.102
RISCONTI			»	—
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			»	264.756.778.912
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			»	278.470.969.981
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	810.254.685.288
			L.	148.661.518.908.073
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	297.644.387.482.248		
II - Titoli e valori presso terzi	»	672.438.754.321		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	996.121.955.225		
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—		
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	1.000.000.000.000		
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000		
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni L. —				
- esteri » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000		
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	318.556.392.572		304.120.504.584.366
TOTALE...			L.	452.782.023.492.439

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina di segretari generali di classe 1ª/B dei comuni di Arezzo, Caserta, Civitavecchia e Latina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Arezzo, Caserta, Civitavecchia (Roma) e Latina della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Arezzo, Caserta, Civitavecchia e Latina della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, non oltre il 10 settembre 1983, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonchè un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonchè ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 14 luglio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(4330)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

In data 27 giugno 1983 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6-*ter* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

(4090)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

centro elaborazione dati amministrativi . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria aerospaziale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza L. da Vinci n. 32, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto intenda concorrere. Qualora con un'unica istanza, sia ri-

chiesta la partecipazione a più concorsi il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la sede di servizio e per il posto sotto indicato:

Rettorato:

servizi generali (per le esigenze di un elaboratore per i servizi amministrativi) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza L. da Vinci, n. 32, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(4355)

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso a tecnico ortottico presso l'Università di Siena

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico ortottico presso l'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, è aumentato di una unità pari a due posti complessivi.

(4356)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di fisica, corso Italia, 57, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 settembre 1983, ore 9;

seconda prova: 18 ottobre 1983, ore 9.

(4357)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la facoltà di scienze politiche, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 ottobre 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 6 ottobre 1983, ore 9.

(4358)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di studi giuridici, via F. Innamorati n. 6, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 ottobre 1983, ore 9;

seconda prova: 12 ottobre 1983, ore 9.

(4359)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, già fissate per i giorni 7 e 8 giugno 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983, pag. 3615, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 14 settembre 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 15 settembre 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aula seminari, via provinciale Lecce-Arnesano (ex coll. Fiorini), Monteroni di Lecce.

(4360)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 73, IN NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di primario di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(289/S)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente cardiologo (a tempo definito);

un posto di assistente di medicina (a tempo definito);

un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione in Campobasso.

(290/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di odontoiatria ed ortodonzia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di odontoiatria ed ortodonzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(288/S)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente endocrinologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(291/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1983, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 16: « Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per la esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1978, N. 16

Art. 1.

Alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 16: « Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per la esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli » sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

All'art. 1 dopo le parole « 28 gennaio 1977, n. 10 » sono aggiunte le parole « e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3.

L'art. 2 è sostituito dal seguente: « Al fine di assicurare una ordinata ed organica attuazione delle previsioni di assetto territoriale le previsioni degli strumenti urbanistici generali sono attuate mediante programmi pluriennali di attuazione, oltre che dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, anche dai comuni inseriti in apposito elenco approvato dal consiglio regionale sulla base dei criteri indicati dall'art. 6, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94; tale elenco può essere modificato con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri indicati nel predetto art. 6.

Anche i comuni non compresi fra quelli indicati nel comma precedente possono con motivata deliberazione stabilire che lo strumento urbanistico generale sia attuato mediante programma pluriennale di attuazione; anche in tal caso il contenuto, il procedimento di formazione e gli effetti dei programmi sono disciplinati dalla presente legge ».

Art. 4.

Dopo l'art. 2, come modificato ai sensi della presente legge, viene inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana direttive preordinate principalmente ad assicurare nei programmi pluriennali di attuazione:

a) il coordinamento delle scelte comunali in riferimento agli obiettivi ed alle priorità di intervento fissati dalla Regione per i diversi sistemi territoriali sub regionali;

b) il corretto dimensionamento dei diversi tipi di insediamento previsti in rapporto sia alle dinamiche in atto ed ai fabbisogni emergenti sul territorio sia alle linee programmatiche di sviluppo definite dalla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno abitativo come determinato dal programma quadriennale regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6: « Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari »;

c) la congruità delle infrastrutture e dei servizi in relazione al dimensionamento stesso;

d) il rispetto del rapporto fra ciascun programma e la programmazione regionale sulla base di un'adeguata valutazione delle risorse pubbliche e private disponibili ».

Art. 5.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I comuni, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 2-*bis*, con i programmi pluriennali di attuazione determinano quantitativamente ed identificano sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive ed ai servizi, nell'arco di tempo considerato, valutando la disponibilità delle risorse pubbliche e private.

Formano oggetto del programma pluriennale di attuazione:

a) le nuove costruzioni destinate alla residenza e alle attività produttive;

b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente assoggettati all'obbligo di strumento urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale e non rientranti fra quelli previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

c) le infrastrutture di carattere urbano e intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, funzionali alle scelte del programma.

Il programma pluriennale di attuazione determina, nell'ambito delle aree in cui la realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale deve avvenire tramite strumento urbanistico attuativo, quelle in cui gli aventi titolo devono presentare uno strumento attuativo di iniziativa privata, fissando all'uopo un termine; qualora entro tale termine detto strumento non sia presentato al comune, quest'ultimo procede con proprio strumento attuativo.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico generale consente che gli interventi possano essere assentiti alternativamente sulla base della sola concessione di edificare oppure previa approvazione di un piano di lottizzazione, il programma pluriennale di attuazione determina le modalità, fra quelle consentite, con le quali devono essere effettuati tali interventi.

Possono non formare oggetto del programma pluriennale di attuazione, in base a specifici criteri e limiti stabiliti dal programma stesso, gli interventi di ampliamento di complessi produttivi esistenti, ivi comprese le nuove costruzioni eventualmente necessarie.

Gli interventi che possono essere effettuati, nel rispetto di tutte le previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale, al di fuori delle aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione sono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 13, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dell'art. 6, terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'art. 13, quarto comma, della presente legge ».

Art. 6.

All'art. 6, primo e secondo comma, dopo le parole « istanza di concessione » sono inserite le parole « o di autorizzazione ».

Art. 7.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per la formazione del programma pluriennale di attuazione il comune promuove ampie consultazioni con la popolazione e le organizzazioni interessate nonchè con le pubbliche amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti, delle attrezzature e delle opere pubbliche o di interesse generale.

Il programma deliberato dal consiglio comunale è immediatamente trasmesso alla giunta regionale contemporaneamente all'invio alla competente sezione del comitato di controllo e, ad avvenuta esecutività del relativo provvedimento, è depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante manifesti e mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Entro trenta giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione chiunque può presentare osservazioni.

Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'assessore regionale incaricato può comunicare al comune osservazioni con particolare riferimento alle finalità dell'art. 2-*bis*.

Qualora siano state presentate osservazioni, entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di scadenza del relativo termine il consiglio comunale esamina le osservazioni stesse e, sulla base di queste, apporta al programma le modifiche ritenute opportune.

Il programma così eventualmente modificato non è soggetto alla pubblicazione di cui al secondo comma.

Il programma pluriennale può essere attuato solo dopo che la deliberazione di cui al quinto comma sia divenuta esecutiva oppure dopo che sia scaduto il termine di trenta giorni indicato al terzo comma senza che siano pervenute osservazioni.

Il programma pluriennale, non appena divenuto operante, è depositato a libera visione del pubblico nella segreteria comunale ».

Art. 8.

All'art. 13, ultimo comma, sono aggiunte in calce le seguenti parole « ed all'art. 6, terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

Art. 9.

All'art. 16, primo comma, dopo le parole « di concessione » sono inserite le parole « o di autorizzazione ».

Art. 10.

All'art. 18, primo comma, sono premesse le seguenti parole « Salvo quanto disposto agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

Art. 11.

All'art. 19, primo comma, così come modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1979, n. 5, e 27 giugno 1979, n. 25, le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « primo comma ».

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 7 e 11, salvo quanto disposto dall'art. 13 della presente legge.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Nei comuni di cui all'art. 3 della presente legge continuano a valere le disposizioni della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, come modificata ed integrata ai sensi della presente legge, salvo quanto disposto nei commi successivi.

Nei casi in cui il programma pluriennale di attuazione sia già stato trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, e la giunta regionale abbia già formulato le osservazioni a norma di tale articolo continuano ad applicarsi le disposizioni ivi contenute.

Qualora, invece, la giunta regionale non si sia pronunciata, l'assessore incaricato comunica al comune le osservazioni di cui all'art. 10, quarto comma, della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, come sostituito dall'art. 7 della presente legge entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa.

In tutti i casi in cui il programma pluriennale di attuazione sia già stato pubblicato e non ancora trasmesso alla Regione, il comune deve provvedere a tale adempimento per consentire all'assessore regionale incaricato di formulare entro trenta giorni dal ricevimento degli atti le osservazioni di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 8 marzo 1978, n. 16, come sostituito dall'art. 7 della presente legge.

Art. 14.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 maggio 1983

Il vice presidente: GAMALERO

(3749)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832000)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.